

OGGETTO: **INPS - INTERESSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO  
NUOVI TASSI DAL 16 MARZO 2016**

La Banca Centrale Europea ha deliberato la riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) - da utilizzare per il pagamento rateale dei debiti contributivi e per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione - che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è fissato nella misura dello 0,00% (circolare INPS 16 marzo 2016 n. 49).

Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4 del d.l. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, risulterà pari al TUR maggiorato di 6 punti percentuali.

**INTERESSI DI DILAZIONE**

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni presentate dal 16 marzo 2016, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 6,00%.

**INTERESSI DI DIFFERIMENTO**

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 6,00% si applica a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016.

**SANZIONI CIVILI**

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 16 marzo 2016 si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, è pari al TUR (0,00%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 5,50% annuo, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettere a) e b) secondo periodo della legge n. 388/2000;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'INPS dall'1 ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della legge n. 388/2000 - art. 116, comma 8, lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del menzionato art. 116, è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 5,50% annuo.

**SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali, nell'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000, le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR.

Nell'ipotesi di evasione, di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti.

Con la predetta deliberazione, tuttavia, è stato anche stabilito che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale (art. 1, comma 220 della legge n. 662/1996); pertanto "qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti".

Tenuto conto che il tasso del TUR è inferiore alla misura dell'interesse legale - pari allo 0,2% dall'1 gennaio 2016, ai sensi del decreto 11/12/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016) -, nell'ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (0,2% annuo).

Nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al TUR maggiorato di due punti, quindi al 2,00%.